

Acquisto della cittadinanza italiana

La cittadinanza italiana è la condizione della persona fisica (detta cittadino italiano) alla quale l'ordinamento giuridico dell'Italia riconosce la pienezza dei diritti civili e politici.

A chi interessa

A tutti i cittadini stranieri che abbiano maturato le condizioni per richiedere l'acquisto della cittadinanza italiana.

A tutti i cittadini stranieri a cui, essendogli stata notificato il decreto di acquisto della cittadinanza italiana, devono prestare il relativo giuramento

Descrizione

La cittadinanza è l'appartenenza di una persona ad un determinato Stato, e non è da confondersi con la Nazionalità che è il senso di appartenenza ad una nazione per lingua, cultura, tradizione, religione, storia.

La cittadinanza italiana è basata principalmente sullo *ius sanguinis*, Principio del diritto per cui un individuo ha la cittadinanza di uno Stato se uno dei propri genitori o entrambi ne sono in possesso.

La cittadinanza italiana si può variamente acquisire:

- automaticamente, secondo lo *ius sanguinis* (per nascita, riconoscimento o adozione, da anche un solo genitore cittadino italiano), oppure secondo lo *ius soli* (solo nati in Italia da genitori apolidi ovvero da genitori noti il cui ordinamento giuridico di origine non contempla lo "ius sanguinis");
- su domanda, secondo lo *ius sanguinis* o per aver prestato servizio militare di leva o servizio civile;
- per elezione se si nasce in Italia da genitori stranieri e ci si risiede legalmente ed ininterrottamente fino ai 18 anni; la dichiarazione dev'essere fatta entro un anno dal raggiungimento della maggiore età;
- per naturalizzazione, dopo dieci anni di residenza legale in Italia, a condizione di assenza di precedenti penali e di presenza di adeguate risorse economiche; il termine è più breve per ex cittadini italiani e loro immediati discendenti (*ius sanguinis*), stranieri nati in Italia (*ius soli*), cittadini di altri paesi dell'Unione Europea (4 anni), rifugiati e apolidi.
- per matrimonio con un cittadino italiano, dopo due anni di residenza legale in Italia o dopo tre anni di matrimonio se residenti all'estero (termini ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi), a condizione di assenza di precedenti penali. Le donne straniere, sposandosi con cittadini italiani prima del 27 aprile 1983, acquisivano automaticamente la cittadinanza italiana.
- su domanda, per essere nati in territori già italiani.
- su domanda, per essere nati in territori già appartenenti al disciolto Impero austro-ungarico.

La Legge n.74 del 23/05/2025 di conversione del d.L. n.36/2025, ha apportato importanti modifiche al [diritto alla cittadinanza per *jus sanguinis*](#), che in precedenza non si prescriveva, ma per il quale ora sono stati previsti importanti limiti.

La medesima norma ha apportato modifiche anche all'**acquisto della cittadinanza per beneficio di legge**, in particolare ha previsto che:

- lo straniero o l'apolide con un genitore o nonno cittadino italiano per nascita, che abbia risieduto in Italia per almeno due anni prima di compiere il 18° anno di età, può ottenere la cittadinanza italiana se fa richiesta entro il compimento del 19° anno di età;
- per i figli minori nati all'estero da cittadini italiani e in possesso di altra cittadinanza, sono previste due strade:

1. Minori nati dopo l'acquisto della cittadinanza da parte del genitore

Nel caso in cui i figli siano **nati dopo che i genitori sono divenuti cittadini italiani**, occorre verificare:

- la residenza in Italia del genitore italiano per almeno due anni continuativi;
- che il minore sia nato successivamente al compimento di tale biennio. In tal caso, il minore è considerato cittadino italiano dalla nascita.

Nell'ipotesi in cui il minore nasca all'estero prima del perfezionamento del requisito biennale della residenza in Italia da parte del genitore, **il minore non potrà acquistare la cittadinanza italiana**. In tal caso potrà applicarsi una delle seguenti ipotesi dove ne ricorrano i presupposti:

- se uno dei genitori è cittadino italiano per nascita, diventa cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto della stessa e il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia, oppure che la dichiarazione sia presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, del cittadino italiano;
- se uno dei genitori o dei discendenti in linea retta del minore sono stati cittadini italiani per nascita, e se alla maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni in Italia e dichiara, entro un anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- al raggiungimento della maggiore età, a seconda che si tratti di figlio di cittadino per nascita (padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita) o di figlio di cittadino naturalizzato (straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione).

2. Minori nati prima dell'acquisto della cittadinanza da parte del genitore

Il minore può acquistare la cittadinanza **per comunicazione del diritto**, solo se ricorrono precise condizioni.

A seconda dei casi, infatti, l'acquisto può avvenire:

- sempre, se il minore è nato in Italia;
- sempre, se nato all'estero e privo di altra cittadinanza;
- solo a certe condizioni, se nato all'estero e in possesso di altra cittadinanza.

In quest'ultimo caso, il minore acquista la cittadinanza solo se:

- Il genitore è stato residente in Italia per almeno 2 anni prima della nascita del figlio;
- Il genitore ha continuato a risiedere in Italia per almeno due anni dopo l'acquisto/riacquisto della cittadinanza;
- Il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni (o dalla nascita, se ha meno di due anni) convivendo con il genitore.

Il minore, in presenza di tutte queste condizioni, **acquista la cittadinanza dal giorno successivo al giuramento** del genitore.

Chi ha acquistato la cittadinanza italiana da minore per iniziativa dei genitori, ha la possibilità di rinunciarvi dopo il compimento della maggiore età, purchè possieda un'altra cittadinanza.

Il requisito della residenza biennale

La **residenza biennale** in Italia del genitore rappresenta pertanto oggi la **condizione essenziale** per il riconoscimento iure sanguinis in favore del **figlio nato all'estero con altra cittadinanza**, e ha uno scopo duplice: garantire un **effettivo legame del genitore con l'Italia**, evitando che la cittadinanza sia trasmessa in assenza di un radicamento reale e, al contempo, assicurare un **controllo più rigoroso da parte dei Comuni, prevenendo fenomeni di iscrizioni anagrafiche fittizie**.

Un aspetto importante riguarda la decorrenza della cittadinanza, che varia in base al titolo di acquisto della cittadinanza da parte del genitore:

- iure sanguinis: dalla nascita;
- naturalizzazione: dal giorno successivo al giuramento;
- beneficio di legge (art. 4 commi 1, 1-bis e 2, legge n. 91/1992): dal giorno successivo alla dichiarazione o alla maturazione della residenza biennale;
- riacquisto: dal giorno successivo all'evento che determina il riacquisto;
- iuris communicatione (art. 14 legge n. 91/1992): dal giorno successivo all'acquisto.

E' infine possibile per i minorenni figli di cittadini riconosciuti italiani entro il 27/03/2025, di ottenere la cittadinanza **fino al 31/05/2026**, a condizione che venga presentata la dichiarazione dei genitori (o dallo stesso interessato, se divenuto maggiorenne nel frattempo).

Cosa serve

L'ufficio di stato civile è a disposizione per informazioni in merito alle diverse casistiche ed ai documenti da produrre.

Le istanze per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio e per residenza (naturalizzazione) vanno presentate al [Prefetto di VERONA](#) ovvero [all'Autorità Consolare Italiana](#) nel caso di residenza all'estero.

La domanda dovrà essere redatta sugli appositi moduli con allegata la documentazione ivi elencata.

I moduli sono reperibili e scaricabili anche sul sito internet del [Ministero dell'Interno](#).

Notificato il decreto di concessione della cittadinanza italiana il cittadino viene contattato per concordare l'appuntamento per la cerimonia di **giuramento** di fedeltà alla Repubblica Italiana. **La cittadinanza decorre dal giorno successivo al giuramento.**

Quanto costa

L'iter per richiedere la cittadinanza non è gratuito; i costi che si devono sostenere sono i seguenti:

- [250 euro per il bollettino di contributo di cittadinanza](#);
- 16 euro per la [marca da bollo](#);
- costi variabili per il rilascio dei documenti necessari, ad esempio il [certificato di residenza](#) e il [casellario giudiziale](#).

Con la delibera di Giunta n. 7 del 10/02/2025, in adeguamento a quanto previsto dall'art.1, commi 636 e 638 della L. n.207/2024, è stato introdotto un **CONTRIBUTO di Euro 600,00** alle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana per ciascun richiedente maggiorenne, nei seguenti procedimenti:

- art. 1 della L. n. 91/1992, è cittadino per nascita: il figlio di padre o di madre cittadini; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;
- art. 2 della L. n. 91/1992 prevede che, nel caso in cui il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione siano intervenuti durante la minore età del figlio, costui acquista la cittadinanza italiana; qualora, invece, tali fatti si siano verificati dopo il compimento della maggiore età del figlio, quest'ultimo può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Tali previsioni si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti;
- art. 3 della L. n. 91/1992 disciplina l'acquisto della cittadinanza da parte dell'adottato, stabilendo, in particolare, che il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza, anche se adottato prima della data di entrata in vigore della legge; mentre qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti; negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana; qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa;
- art. 14 della L. n. 91/1992, i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.

Le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della Legge n. 555/1912 fanno riferimento a una disciplina non più in vigore, essendo state abrogate dalla Legge n. 91/1992, ma restano comunque applicabili ai fatti che si sono verificati durante la vigenza di tali norme.

[Il pagamento dovrà avvenire tramite la piattaforma PagoPA](#)

(nel caso di assenza del codice fiscale è possibile, in accordo con l'Ufficio di Stato civile, effettuare un bonifico alla Tesoreria comunale.)

Il mancato o incompleto pagamento di quanto previsto, **non consentirà di dare avvio al procedimento**, fino a quando l'importo dovuto non sarà versato per intero.

Casi particolari

Data la complessità della materia per ulteriori informazioni e per gli adempimenti necessari rivolgersi direttamente all'ufficio di stato civile.

L'acquisto della cittadinanza italiana per i cittadini britannici a seguito della Brexit

Al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana i cittadini britannici sono equiparati ai cittadini U.E., se hanno maturato il requisito della residenza quadriennale di cui all'art.9, comma 1, lettera d), della L. n.91/1992, alla data stabilita di recesso del 31/01/2020, e hanno presentato la domanda entro il 31/12/2020.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di concessione della cittadinanza italiana on-line da parte dei cittadini britannici in possesso al 31/01/2020 del requisito della residenza legale da almeno 4 anni, è stato prorogato al 28/01/2021 (Circolare del Ministero dell'Interno n.35 del 4/01/2021).